



SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Mamme lavoratrici e accesso al contributo Inps per l'asilo nido

Quali chiarimenti Inps sulla fruizione del contributo per i servizi di nido alle madri lavoratrici?

Alessia V., Milano

Con D.M. 22.12.2012 sono stati definiti criteri di accesso e di utilizzo del contributo conferito alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per gli oneri dei servizi per l'infanzia. L'Inps, con messaggio 14870 del 20.09.2013, ha fornito altre indicazioni (cfr. circ. 48/13). Il contributo potrà essere corrisposto esclusivamente se lo stesso viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un elenco pubblicato sul sito dell'Istituto. L'Inps comunicherà agli asili nido interessati i nominativi delle madri lavoratrici beneficiarie e dei relativi figli, nonché il numero di mesi di beneficio di ciascuna e provvederà direttamente al pagamento delle strutture fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili (per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia) per un massimo di sei mesi. Gli asili nido devono inviare alla sede Inps competente fattura per ogni minore la cui madre risulti assegnataria del beneficio in oggetto corredata di dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi.

Dottor Gianluca Anselmi, Consulente del lavoro, Milano

Quel passaggio è generazionale

Quali sono le dimensioni del problema legato al passaggio generazionale in azienda?

Un lettore, via e-mail

Con il termine «passaggio generazionale» s'intende la transizione del comando dell'azienda dall'attuale imprenditore a un'altra persona più giovane, spesso uno dei figli, fase molto critica: gli studi condotti sull'argomento mostrano che solo il 24% delle aziende supera il primo passaggio generazionale e il 14% supera il secondo. A fronte del 70% degli imprenditori che hanno un discendente in azienda, ben 80% degli imprenditori considera il passaggio generazionale un fenomeno difficile da gestire. A tale proposito è interessante notare che la prima generazione (quella che fonda l'azienda) si ritira, in media, dopo 32 anni, mentre la seconda generazione dopo 21. È la conseguenza del ritardo con cui è avvenuto il passaggio generazionale: il 49% degli imprenditori non si ritira mai. Il passaggio generazionale, per il nostro Paese, dove le pmi concorrono per oltre il 70% del valore aggiunto e occupano il 90% dei lavoratori è un vero e proprio fenomeno sociale: si stima che ogni anno circa 66 mila imprese familiari siano coinvolte nel passaggio generazionale, se si considera che nel 2008 il numero medio di addetti per azienda era di 4.1, ogni anno il fenomeno coinvolge circa 270 mila lavoratori. Per le fonti dei dati si veda www.professionisti.it.

Dott. Ing. Gaetano Comandatore, B.C.C. S.r.l., Bergamo

Quando l'azienda si trasferisce

Che cosa ha disposto recentemente la Cassazione in merito al trasferimento d'azienda?

Un lettore, via e-mail

Il trasferimento d'azienda si verifica ogni volta che, a seguito di operazioni societarie di vario genere (cessione, scissione, fusione, affitto, usufrutto, successione ereditaria) il titolare dell'attività economica viene a mutare, cambia pertanto il datore di lavoro (cedente) e i rapporti preesistenti continuano con il nuovo datore (cessionario), senza soluzione di continuità. Il trasferimento può avere a oggetto l'intero complesso aziendale o una singola attività (cessione di ramo di azienda). La Corte di cassazione Civile, sezione lavoro, con sentenza del 10 settembre 2013 n. 20728 nel pronunciarsi sul ricorso di un lavoratore che era stato trasferito ad altra azienda in conseguenza della cessione del ramo, ha sancito che non vi sono i presupposti perché si possa parlare di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civile, quando la struttura conferita all'azienda cessionaria non sia autonoma, con la conseguenza che il rapporto dei lavoratori coinvolti prosegue con l'azienda cedente. Nel caso di specie non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cosiddetta esternalizzazione dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati.

Dott.ssa Caterina Zago, Consulente del lavoro, Mira (Venezia)